

**DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025**

**315/2025/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE, IN MATERIA DI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347<sup>a</sup> riunione dell'8 luglio 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024/2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 agosto 2009, ARG/elt 107/09 e in particolare l'Allegato A (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 398/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2021/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 3 approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel e nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 326/2024/R/eel, nella versione 2 approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 536/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 326/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2024, 499/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 499/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 554/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 554/2024/R/eel);
- il “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la sentenza del Tar Lombardia n. 2019 del 20 settembre 2022 (di seguito: sentenza TAR 2019/2022);
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 3915 del 29 aprile 2024 (di seguito: sentenza CDS 3915/2024);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 30 aprile 2025, protocollo Autorità 30018 del 30 aprile 2025 (di seguito: comunicazione 30 aprile 2025).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell’energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento:
  - il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio;
  - il Regolamento *Balancing* ha introdotto specifiche piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento secondo un modello TSO-TSO e ha definito criteri per la remunerazione delle risorse di bilanciamento e per la regolazione economica degli sbilanciamenti;
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell’ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- ulteriori modifiche ai Regolamenti 943/2019 e alla Direttiva 944/2019 sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea a giugno 2024, rispettivamente con il Regolamento 1747/2024 e la Direttiva 1711/2024;

- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
  - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
  - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- il Regolamento SO GL:
  - definisce i servizi di:
    - *Frequency Containment Reserve* (di seguito: FCR), coincidente con la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
    - *automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: aFRR) coincidente con la riserva secondaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
    - *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: mFRR) e *Replacement Reserve* (di seguito: RR) coincidenti, nel complesso, con la riserva terziaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
  - identifica i requisiti armonizzati che devono essere rispettati dalle unità che forniscono i servizi di cui sopra.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle unità distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle unità al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;

- il TIDE è entrato in vigore l'1 gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
  - fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 “Fase transitoria di implementazione del TIDE”) dall'1 gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto fino al 31 dicembre 2024 dalla deliberazione 111/06;
  - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dall'1 febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE ad eccezione dell'approvvigionamento esclusivamente a mercato della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali;
  - fase di regime (di cui alla Sezione “4-30.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nel quadro regolatorio vigente al 31 dicembre 2024, i ruoli di BRP e BSP erano svolti dal cosiddetto utente del dispacciamento che era contemporaneamente responsabile della regolazione degli sbilanciamenti e fornitore dei servizi ancillari nazionali globali; dal punto di vista contrattuale esistevano, quindi, un contratto tipo di dispacciamento di immissione e un contratto tipo di dispacciamento di prelievo, entrambi riportati nell'allegato A.26 al Codice di Rete, che regolavano tutte le attività di competenza dell'utente del dispacciamento in coerenza con le disposizioni del Codice di Rete;
- costituiva eccezione alla regola generale la fornitura dei servizi ancillari nell'ambito dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel che vedevano un BSP potenzialmente distinto dal BRP; dal punto di vista contrattuale ciò si rifletteva in un rapporto contrattuale con il BRP titolare del contratto di dispacciamento di immissione o di prelievo e in un rapporto contrattuale con il BSP per la fornitura dei servizi ancillari nell'ambito di ciascun progetto pilota;
- con la deliberazione 398/2021/R/eel l'Autorità aveva verificato positivamente una nuova versione del Capitolo 4 del Codice di Rete, recante, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, una serie di requisiti di solvibilità da rispettare ai fini della stipula del contratto di dispacciamento; in particolare erano ammesse alla stipula del contratto di dispacciamento le società in possesso dei seguenti requisiti:
  - i. non essere state titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento;
  - ii. non essere inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna non assistite dalle garanzie prestate ai sensi del Codice di Rete;
  - iii. non avere amministratori in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento;
  - iv. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) o in uno stato di crisi d'impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni;

- i requisiti di cui alle precedenti lettere i, ii e iii dovevano essere posseduti anche dalle società facenti parte dello stesso gruppo societario o soggette ai medesimi direzione e coordinamento;
- la deliberazione 398/2021/R/eel è stata parzialmente annullata dalla giustizia amministrativa; più nel dettaglio:
  - la sentenza TAR 2019/2022, passata in giudicato, ha considerato non accettabile impedire la stipula del contratto di dispacciamento, e prevedere la risoluzione dello stesso, nel caso di società in concordato preventivo con continuità aziendale, in quanto, da un lato, tale misura si pone in contrasto con le norme di legge che impediscono lo scioglimento dei contratti per effetto dell’apertura di tale procedura, e, dall’altro lato, assimila indebitamente il concordato in continuità aziendale alla condizione, affatto diversa, di fallimento o alla liquidazione coatta;
  - la sentenza CDS 3915/2025 ha considerato non accettabile, in quanto sproporzionata rispetto allo scopo antielusivo perseguito, l’estensione automatica dei requisiti anche alle società che hanno in comune amministratori con società inadempienti, senza consentire alla società richiedente il contratto la possibilità di dimostrare la presenza di condizioni e circostanze idonee a fugare il pericolo di un abuso del ricorso allo schermo societario;
- per la fase transitoria del TIDE:
  - sono stati prorogati i contratti di dispacciamento in essere al 31 dicembre 2024 e i relativi utenti del dispacciamento hanno acquisito automaticamente la qualifica di BRP, insieme ai relativi diritti e obblighi, svolgendo anche il ruolo di BSP, laddove responsabili di unità singolarmente abilitate;
  - è stato prorogato il progetto pilota UVAM al fine di consentire alle unità abilitate in aggregato di poter continuare ad erogare i servizi ancillari nazionali globali con un BSP distinto dal BRP;
- in previsione dell’avvio della fase transitoria Terna ha comunque provveduto:
  - ad aggiornare lo schema del contratto di dispacciamento tipo, di cui all’Allegato A.26 al Codice di rete, al fine di allinearne i contenuti con la nomenclatura prevista dal TIDE;
  - a rivedere i requisiti di solvibilità per la stipula del contratto di dispacciamento di cui al Capitolo 4, in coerenza con quanto disposto dalla sentenza TAR 2019/2022 e dalla sentenza CDS 3915/2024, rispettivamente:
    - eliminando il riferimento alla continuità aziendale (le società in concordato preventivo in continuità aziendale possono stipulare il contratto di dispacciamento);
    - introducendo una fase di contraddittorio con il quale le società, per le quali Terna accerti la presenza di inadempimenti pregressi non ancora sanati, oppure la presenza di rapporti societari di controllo o di direzione e coordinamento con altra società inadempiente o la presenza dei medesimi amministratori tra tali società, possono dimostrare, rispettivamente:
    - la non gravità dell’inadempimento, in relazione all’importo non pagato e al lasso di tempo trascorso, anche in considerazione di eventuali significativi

- mutamenti intervenuti nel frattempo nell'organizzazione aziendale, nel governo societario o negli assetti proprietari;
- l'assenza di un'effettiva unicità sostanziale e/o gestionale con la società inadempiente e/o con riferimento agli amministratori in comune con la società inadempiente e/o la non imputabilità agli stessi dei fatti che hanno causato l'inadempimento;
  - a rivedere il regolamento del progetto pilota UVAM (rinominato “Regolamento recante le modalità per la creazione, qualificazione e gestione di Unità Virtuali Abilitate (UVA) al Mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento”, di seguito: Regolamento UVA);
  - le nuove versioni del Capitolo 4, dell'Allegato A.26 al Codice di Rete e del Regolamento UVA sono state positivamente verificate dall'Autorità con la deliberazione 499/2024/R/eel;
  - la disciplina dei requisiti di onorabilità e solvibilità predisposta da Terna è coerente con le indicazioni del giudice amministrativo in quanto:
    - innanzi tutto, espungendo i riferimenti alla continuità aziendale, mantiene comunque quale requisito necessario per l'accesso al contratto (la cui successiva perdita giustifica la risoluzione del contratto, fatte salve comunque le previsioni di legge in materia di crisi d'impresa) l'assenza dei presupposti per l'avvio delle restanti procedure concorsuali che non perseguono la continuità dell'impresa; ciò risulta anche coerente col più generale interesse pubblico di tutela dei consumatori finali, sui quali graverebbero eventuali importi non recuperabili da Terna nell'ambito delle procedure liquidatorie;
    - in secondo luogo, riconoscendo alla società che chiede l'accesso di poter dimostrare l'assenza di comportamenti antielusivi, nonostante condivide gli amministratori e/o intrattenga determinati rapporti societari con altra società che abbia ancora insoluti o inadempimenti verso Terna, introduce un requisito idoneo a contrastare predette condotte opportunistiche, che risulta però proporzionale e adeguato allo scopo;
    - infine, consente anche all'impresa che sia rimasta inadempiente rispetto a posizioni debitorie pregresse, di poter comunque accedere al servizio qualora si tratti d'un inadempimento di lieve gravità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, la separazione dei ruoli fra BSP e BRP si riflette anche a livello contrattuale; più nel dettaglio il TIDE prevede:
  - il contratto di dispacciamento di immissione e il contratto di dispacciamento di prelievo con riferimento alle attività dei BRP;
  - il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali con riferimento alle attività dei BSP;
- le attività dei BRP ricomprendono anche la gestione delle partite economiche conseguenti all'erogazione dei servizi di modulazione straordinaria approvigionati per il tramite di un asservimento obbligatorio ai sensi del Codice di Rete;

- in coerenza con quanto disposto dal TIDE, Terna ha posto in consultazione:
  - i nuovi schemi per il contratto di dispacciamento di immissione e il contratto di dispacciamento di prelievo, redatti con riferimento alle disposizioni del TIDE in materia di attività dei BRP;
  - lo schema del nuovo contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, redatto con riferimento alle disposizioni del TIDE in materia dei BSP;
  - alcune modifiche al Capitolo 4 del Codice di Rete relativamente ai requisiti per la stipula del contratto di dispacciamento e del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
- con la comunicazione 30 aprile 2025, Terna ha trasmesso all'Autorità:
  - una proposta di aggiornamento dell'Allegato A.26 al Codice di Rete, recante gli schemi contrattuali tipo del contratto di dispacciamento di immissione, del contratto di dispacciamento di prelievo e del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
  - le proposte di modifica al Capitolo 4 del Codice di Rete, relativamente ai requisiti per la stipula dei contratti di dispacciamento e del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
  - le osservazioni puntuali inviate dagli operatori nel corso della consultazione e una presentazione di sintesi delle stesse;
- con riferimento a tutti i contratti Terna ha proposto:
  - di includere fra i requisiti per la stipula dei contratti le seguenti condizioni di onorabilità per amministratori, legali rappresentanti e direttori generali:
    - non ritrovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
    - non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    - non essere stati condannati con sentenze irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione:
      - a pena detentiva per uno dei reati in materia di attività bancaria, finanziaria e assicurativa, in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      - alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
      - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del Codice penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio;
  - di chiarire, in coerenza con le previsioni del TIDE, che i contratti di dispacciamento e il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali sono inscindibilmente collegati e, pertanto, nel caso in cui una specifica unità non risulti inclusa in un contratto di dispacciamento, essa venga altresì esclusa, se abilitata, dal contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali; inoltre, per le Unità di Produzione (di seguito: UP) obbligatoriamente

- abilitate ai sensi del Codice di Rete, la stipula del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali risulta condizione necessaria per immettere e prelevare energia elettrica, in aggiunta alla stipula del contratto di dispacciamento di immissione;
- di estendere il perimetro del contraddittorio per le società per le quali l'accertamento dei requisiti di onorabilità e solvibilità ha avuto esito negativo, consentendo la presentazione di qualsiasi informazione o fatto ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti;
  - di introdurre uno specifico corrispettivo a titolo di anticipo rispetto alle partite di conguaglio da applicarsi in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento; al termine delle sessioni di conguaglio, l'eventuale importo corrisposto in eccedenza rispetto alle effettive partite di conguaglio è restituito agli operatori;
  - con riferimento specifico al contratto di dispacciamento di immissione, Terna ha proposto:
    - di richiamare, in coerenza con quanto declinato nella versione del Capitolo 4 del Codice di Rete approvata con la deliberazione 499/2024/R/eel, l'obbligo per il BRP di dotarsi di idonei strumenti per la ricezione degli ordini di modulazione straordinaria, qualora tale servizio sia approvvigionato tramite asservimento obbligatorio;
    - di prevedere che, in caso di gravi violazioni dei requisiti tecnici di connessione previsti dal Codice di Rete, Terna invii al BRP e in copia all'Autorità una diffida fissando un congruo termine per l'adeguamento, decorso il quale, permanendo la violazione, Terna applica una penale al relativo BRP pari, in ciascun *Imbalance Settlement Period* (di seguito: ISP) al prodotto fra il prezzo zonale sul Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) relativo alla *Market Time Unit* (di seguito: MTU) che contiene l'ISP, il massimo fra il programma base e l'energia immessa dall'unità e un coefficiente di gradualità inizialmente pari a 0,2 e incrementato di 0,2 ogni 30 giorni fino ad arrivare al massimo a 1,4; fatta salva la facoltà per il BRP di comunicare l'esclusione dell'unità di produzione dal proprio contratto di dispacciamento, la penale continua ad essere applicata fino ad avvenuto adeguamento dell'unità;
    - di prevedere, in continuità con quanto già attualmente previsto, che il BRP possa comunicare l'inserimento o l'esclusione delle unità dal proprio contratto con le seguenti tempistiche:
      - in caso di richiesta inviata entro il giorno 10 del mese, l'inserimento o l'esclusione decorrono dal primo giorno del mese successivo;
      - in caso di richiesta inviata successivamente al giorno 10 del mese, l'inserimento o l'esclusione decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo;
  - con riferimento specifico al contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, Terna ha proposto:
    - di attribuire al BSP la responsabilità di dotarsi di tutti gli strumenti necessari a garantire la corretta attuazione degli ordini di dispacciamento e l'erogazione dei

- servizi ancillari nazionali globali, in coerenza con quanto declinato nella versione del Capitolo 4 del Codice di Rete approvata con la deliberazione 499/2024/R/eel;
- di prevedere che in caso di gravi violazioni dei requisiti tecnici di connessione previsti dal Codice di Rete e funzionali all'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, Terna invii al BSP e in copia all'Autorità una diffida fissando un congruo termine per l'adeguamento, decorso il quale, permanendo la violazione, Terna applica una penale al relativo BSP pari, in ciascun ISP, al prodotto fra il prezzo zonale sul MGP relativo alla MTU che contiene l'ISP, la somma dei valori assoluti delle quantità accettate sul Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR), opportunamente riproporzionate con riferimento alla unità oggetto di grave violazione per le unità abilitate in aggregato, e un coefficiente di gradualità inizialmente pari a 0,2 e incrementato di 0,2 ogni 30 giorni fino ad arrivare al massimo a 1,4; fatta salva la facoltà per il BRP di comunicare l'esclusione dell'unità di produzione dal proprio contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, la penale continua ad essere applicata fino ad avvenuto adeguamento dell'unità;
  - di prevedere che il BSP possa comunicare l'inserimento o l'esclusione delle unità dal proprio contratto con le seguenti tempistiche:
    - in caso di richiesta inviata entro il giorno 10 del mese, l'inserimento o l'esclusione decorrono dal primo giorno del mese successivo;
    - in caso di richiesta inviata successivamente al giorno 10 del mese, l'inserimento o l'esclusione decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo;
  - in previsione dell'avvio della fase di consolidamento, la Sezione 3-29.4.2 "Disposizioni specifiche per il contratto di dispacciamento" della versione 3 del TIDE, valida dall'1 gennaio 2025 al 4 giugno 2025, aveva previsto che i contratti di dispacciamento in essere per la fase transitoria rimanessero validi anche per la fase di consolidamento, fatte salve richieste diverse da parte di Terna; l'unico contratto nuovo da firmare sarebbe, quindi, il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
  - con la deliberazione 227/2025/R/eel l'Autorità ha modificato il TIDE prevedendo l'obbligo di stipula dei nuovi contratti di dispacciamento per poter acquisire la qualifica di BRP; la stipula deve avvenire antecedentemente all'avvio della fase di consolidamento del TIDE.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 326/2024/R/eel, l'Autorità ha introdotto un meccanismo di incentivazione per la promozione della riduzione del costo del dispacciamento per i trienni 2025-2027 e 2028-2030 basato su una logica totalmente *output based*;
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, il meccanismo definito dalla deliberazione 326/2024/R/eel prevede il riconoscimento di un incentivo ulteriore in funzione delle tempistiche con cui sono raggiunte le *milestones* incluse in uno

specifico cronoprogramma sottoposto all'approvazione dell'Autorità; il cronoprogramma è stato approvato dall'Autorità con la deliberazione 554/2024/R/eel;

- la sezione del cronoprogramma relativa all'implementazione del TIDE prevede l'invio da parte di Terna all'Autorità di una proposta dei contratti di dispacciamento e del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, con data prevista per il completamento il 31 maggio 2025 e data ultima per il completamento il 30 giugno 2025 (di seguito: *milestone* ML1);
- con la comunicazione 30 aprile 2025, Terna ha precisato che l'invio delle proposte degli schemi contrattuali per i contratti di dispacciamento e il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali e delle modifiche al Capitolo 4 del Codice di Rete in materia di requisiti di onorabilità e solvibilità debba essere inteso anche ai fini del rispetto del cronoprogramma relativo al meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 326/2024/R/eel.

**RITENUTO CHE:**

- la responsabilità del rispetto dei requisiti tecnici di connessione previsti dal Codice di Rete, ivi inclusa l'installazione di dispositivi di modulazione da remoto laddove previsti dal Codice di Rete, ricada primariamente sui titolari delle unità connesse al sistema elettrico e solo conseguentemente sui BRP e BSP (in quanto titolari di contratti che si basano su tali unità);
- non sia pertanto condivisibile, in questa fase, l'applicazione, in capo ai BSP e ai BRP, di penali inerenti al mancato rispetto di obblighi di connessione senza aver prima maggiormente coinvolto i titolari delle unità connesse alle reti elettriche non conformi ai suddetti obblighi;
- la verifica del rispetto degli obblighi di connessione all'atto della connessione e, eventualmente a campione durante l'esercizio della connessione, spetti in primo luogo al gestore di rete a cui l'unità è connessa e debba essere disciplinata dapprima nell'ambito del regolamento d'esercizio;
- Terna possa, pertanto, valutare e proporre eventuali penalità o interventi di altro tipo nel caso delle unità connesse alla rete di trasmissione nazionale che non rispettino gli obblighi di connessione;
- per le unità connesse alle reti di distribuzione l'intervento competa primariamente, invece, all'impresa distributrice; a tal proposito sia opportuno valutare la definizione, con successivi provvedimenti, di apposite penalità per tali unità qualora non rispettino gli obblighi di connessione, coinvolgendo e responsabilizzando allo scopo anche le imprese distributrici;
- in caso di reiterata mancata esecuzione di una modulazione derivante dalla selezione di offerte nel MBR (anche a causa della mancata installazione o manutenzione dei dispositivi necessari), Terna possa comunque avvalersi della facoltà di sospensione

dell'abilitazione dal MBR, secondo le modalità che saranno determinate dalla medesima in coerenza con quanto introdotto nella versione 4 del TIDE.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- la disciplina sui requisiti di onorabilità e solvibilità proposta da Terna sia migliorabile, anche in termini di certezza dei rapporti giuridici, riconoscendo alle società che intendono stipulare un contratto di dispacciamento o un contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali con Terna di poter fornire, limitatamente ai casi di posizioni debitorie pregresse di lieve entità o ai casi di amministratori in comune e/o rapporti societari con altra società che abbia insoluti o inadempimenti verso Terna, una relazione, corredata della documentazione necessaria, atta a dimostrare il possesso dei requisiti di solvibilità in sede di richiesta di accesso al servizio, quindi prima della stipula dei contratti, senza attendere l'eventuale avvio del contraddittorio a cura di Terna a seguito di accertamento negativo;
- al fine di evitare continui aggiornamenti degli schemi contrattuali e tenuto altresì conto che i contratti di dispacciamento e il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali non hanno scadenza (fatti salvi la risoluzione per inadempimento da parte di Terna o il recesso da parte del BSP o del BRP):
  - i riferimenti alle Sezioni del TIDE debbano essere riportati indicando il relativo numero di versione, in coerenza con quanto riportato nelle premesse del TIDE stesso;
  - i riferimenti agli altri provvedimenti dell'Autorità non debbano specificare gli articoli o i commi specifici, in quanto potenziale oggetto di aggiornamento e modifica;
- le altre disposizioni contenute nel contratto di dispacciamento di immissione, nel contratto di dispacciamento di prelievo e nel contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali siano coerenti con le disposizioni del TIDE.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- verificare positivamente la proposta di aggiornamento dell'Allegato A.26 al Codice di Rete, recante gli schemi contrattuali tipo del contratto di dispacciamento di immissione, del contratto di dispacciamento, previa revisione secondo quanto indicato in motivazione, al netto delle disposizioni inerenti all'applicazione delle penali in capo ai BSP e ai BRP in caso di persistente violazione degli obblighi di connessione;
- verificare positivamente la proposta di modifica del capitolo 4 al netto del paragrafo 4.2.1.2 relativo ai requisiti di onorabilità e solvibilità per il quale, in ottica di semplificazione, celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, si allega la riformulazione (*Allegato A*)

## **DELIBERA**

1. di verificare positivamente la proposta di aggiornamento dell'Allegato A.26 al Codice di Rete, recante gli schemi contrattuali tipo del contratto di dispacciamento di immissione, del contratto di dispacciamento di prelievo e del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali di cui alla comunicazione 30 aprile 2025, previa revisione secondo quanto indicato in motivazione, al netto delle disposizioni sull'applicazione delle penali in capo ai BSP e ai BRP in caso di persistente violazione degli obblighi di connessione;
2. di verificare positivamente la proposta di modifica al Capitolo 4 del Codice di Rete di cui alla comunicazione 30 aprile 2025, al netto del paragrafo 4.2.1.2 relativamente ai requisiti di solvibilità e onorabilità che deve essere riformulato come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che gli aggiornamenti e le modifiche al Codice di rete di cui ai punti 1 e 2 trovino applicazione a decorrere dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE (1 febbraio 2026);
4. di dare mandato a Terna, in coerenza con quanto previsto dal TIDE, di assicurarsi che i contratti di dispacciamento di immissione, i contratti di dispacciamento di prelievo e i contratti per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali siano stipulati antecedentemente all'avvio della fase di consolidamento del TIDE, in modo tale da assicurare la piena operatività dei BSP e dei BRP a tale data;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*